CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE PENALE
Depositata in Cancelleria oggi
Numero di raccolta generale 40567/2026
Roma, lì, 18/11/2026

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE PENALE

Composta da

Angelo Capozzi	- Presidente -	Sent. n. sez. 1336/2026
Emilia Anna Giordano		CC– 19/10/2026
Maria Silvia Giorgi		R.G.N. 24075/2026
Paola Di Nicola Travaglini		
Fabrizio D'Arcangelo	- Relatore -	

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da

[redacted]

avverso l'ordinanza emessa in data 03/11/2025 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Velletri

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione del consigliere Fabrizio D'Arcangelo;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Mariella De Masellis, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso;
letta la memoria di replica dell'avvocato [redacted], che ha insistito per l'accoglimento dei motivi di ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza impugnata il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Velletri ha dichiarato inammissibile la richiesta di sospensione del

Firmato Da: FABRIZIO D'ARCANGELO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 6c779fdf5d6bddff - Firmato Da: FEDERICA VALENTINI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 63815cb487736d1
Firmato Da: ANGELO CAPOZZI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 376e077b8343b31f

procedimento con messa alla prova proposta da [redacted] in sede di opposizione a decreto penale, per carenza di un «reale interesse», in ragione delle plurime istanze di rinvio per legittimo impedimento proposte dal difensore dell'imputata e della pendenza del processo penale da oltre due anni.

2. L'avvocato [redacted] ha proposto ricorso per cassazione avverso questa ordinanza e, denunciandone l'abnormità, ne ha chiesto l'annullamento senza rinvio.

Il difensore ha dedotto l'inosservanza dell'art. 464-*bis* cod. proc. pen. e, denunciando il travisamento degli atti processuali, ha rilevato che:

- la richiesta di messa alla prova è stata proposta ritualmente all'atto dell'opposizione a decreto penale di condanna;
- il giudice l'ha inizialmente ritenuta ammissibile, fissando l'udienza per la valutazione del programma trattamentale;
- l'ordinanza impugnata avrebbe erroneamente attribuito alla difesa sette richieste di rinvio, mentre dai verbali risulterebbero soltanto due istanze di rinvio per legittimo impedimento;
- gli altri rinvii sarebbero dipesi da difetti di notificazione e dalla mancata trasmissione, da parte dell'UEPE di Cosenza, del programma trattamentale completo.

Secondo la ricorrente, il giudice dell'opposizione non avrebbe alcun potere di introdurre cause d'inammissibilità non previste dalla legge.

L'ordinanza impugnata sarebbe, dunque, abnorme, sotto il profilo strutturale, in quanto espressione di un potere non previsto dalla legge in quella fase e, sotto il profilo funzionale, in quanto il Giudice per le indagini preliminari, dichiarando inammissibile la richiesta e disponendo il giudizio immediato, avrebbe definitivamente precluso all'imputata l'accesso alla messa alla prova.

La decisione sarebbe stata, inoltre, prematura, in quanto è stata adottata prima dell'acquisizione del programma UEPE, necessario per la valutazione sostanziale della richiesta.

3. Con la requisitoria e le conclusioni scritte depositate in data 23 settembre 2026, il Procuratore generale, Mariella De Masellis, ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso.

Con memoria depositata in data 5 ottobre 2026, l'avvocato [redacted] ha insistito per l'accoglimento dei motivi di ricorso, rilevando che il giudice ha attribuito all'esercizio di facoltà difensive riconosciute dall'ordinamento il valore di una causa di inammissibilità.

Firmato Da: FABRIZIO D'ARCANGELO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 6c779fdf5d6bddff - Firmato Da: FEDERICA VALENTINI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 63815cb487736d1
Firmato Da: ANGELO CAPOZZI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 376e077b8343b31f

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

2. Proponendo un unico motivo di ricorso, il difensore ha dedotto l'abnormità del provvedimento impugnato e ne ha chiesto l'annullamento senza rinvio.

3. Il motivo è manifestamente infondato.

Secondo l'elaborazione delle Sezioni unite di questa Corte (*ex plurimis*: Sez. U, n. 40984 del 22/03/2018, Gianforte, Rv. 273581; Sez. U, n. 25957 del 26/03/2009, P.M. in proc. Toni e altro, Rv. 243590; Sez. U, n. 5307 del 20/12/2007, dep. 2008, P.M. in proc. Battistella, Rv. 238240) può ritenersi abnorme il provvedimento che, per la singolarità e stranezza del suo contenuto, risulti avulso dall'intero ordinamento processuale, ovvero che, pur essendo in astratto manifestazione di legittimo potere, si esplichi al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste al di là di ogni ragionevole limite; il vizio di abnormità può riguardare sia il profilo strutturale, che quello funzionale.

Le Sezioni unite hanno, infatti, precisato che «l'abnormità è qualificabile come strutturale, laddove il provvedimento del giudice si ponga al di fuori del sistema processuale, in quanto espressione dell'esercizio di un potere non attribuito dall'ordinamento processuale, dunque adottato in una situazione di "carenza di potere in astratto"; ovvero quando esso sia manifestazione di un potere riconosciuto dall'ordinamento, ma esercitato al di fuori dei casi consentiti, in un contesto processuale del tutto diverso da quella previsto dalla legge, per cui sia riconoscibile una "radicale deviazione del provvedimento dallo scopo del suo modello legale", dunque una situazione di "carenza di potere in concreto; in entrambe le ipotesi, si tratta di provvedimento frutto di uno sviamento di potere, che integra gli estremi del vizio della abnormità se è causa di un pregiudizio altrimenti non sanabile in relazione ai diritti soggettivi o alle facoltà delle parti.

L'abnormità è qualificabile, invece, come funzionale, laddove il giudice abbia esercitato un potere riconosciutogli dall'ordinamento, ma il provvedimento emesso comporti una stasi del procedimento ovvero un'impossibilità di proseguirlo: fattispecie che si verifica non tanto perché il provvedimento abbia comportato un regresso del procedimento ad un grado o ad una fase precedente (regresso che comporterebbe, di regola, la mera illegittimità del provvedimento, e, in assenza di espressa previsione legislativa, la non ricorribilità della relativa decisione), bensì unicamente quando esso imporrebbe al pubblico ministero il compimento di un atto nullo, come tale rilevabile nel corso del successivo procedimento; in altri

Firmato Da: FABRIZIO D'ARCANGELO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 6c779fdfd5d6bddff - Firmato Da: FEDERICA VALENTINI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 63815cb487736d1
Firmato Da: ANGELO CAPOZZI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 376e077b8343b31f

termini, l'abnormità funzionale non sussiste laddove la decisione del giudice non comporti una irrimediabile stasi processuale, perché, indipendentemente dal fatto che vi sia stata o meno una indebita regressione del procedimento, le conseguenze del provvedimento "anomalo" finiscono per diventare "innocue", in quanto risolvibili per mezzo di successive "attività propulsive legittime"» (Sez. U, n. 42603 del 13/07/2023, El Karti, Rv. 285213 - 02; Sez. U, n. 37502 del 28/04/2022, Scarlini, Rv. 283552 - 01; Sez. U, n. 20569 del 18/01/2018, Ksouri, Rv. 272715 - 01; Sez. U, n. 25957 del 26/03/2009, Toni, Rv. 243590 - 01)» (Sez. U, n. 10869 del 12/12/2024, dep. 2025, D., Rv. 287607-01).

Nel caso di specie, tuttavia, non ricorrono gli estremi strutturali o funzionali dell'atto abnorme.

Il Tribunale, nel provvedimento impugnato, ha dichiarato inammissibile la richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova e ha disposto il giudizio immediato, in quanto «l'imputata non ha mostrato un reale interesse alla messa alla prova, avendo consentito che il difensore impedisse la celebrazione dell'udienza con sette istanze di rinvio per legittimo impedimento per un totale di oltre due anni, nominando altresì lo stesso difensore avv. [redacted] a fronte della nomina di un difensore ex art. 97, comma 1, cod. proc. pen.».

Il potere del giudice di dichiarare l'inammissibilità di un'istanza per carenza di interesse, pur non espressamente previsto con riferimento alla richiesta di sospensione del processo con messa alla prova, è, tuttavia, immanente nella trama sistematica del codice di rito (come esplicitato dall'art. 568, comma 4, cod. proc. pen. in tema di interesse a impugnare) e l'esercizio di questo potere, anche ove esercitato in forme errate, non rende di per sé l'atto abnorme.

Il provvedimento impugnato, peraltro, non determina alcuna stasi, posto che il Giudice per le indagini preliminari ha disposto il giudizio immediato e la messa alla prova può essere recuperata nel seguito del processo.

Le Sezioni unite hanno, inoltre, statuito che l'ordinanza di rigetto della richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova non è immediatamente impugnabile, ma è appellabile unitamente alla sentenza di primo grado, ai sensi dell'art. 586 cod. proc. pen., in quanto l'art. 464-*quater*, comma settimo, cod. proc. pen., nel prevedere il ricorso per cassazione, si riferisce unicamente al provvedimento con cui il giudice, in accoglimento della richiesta dell'imputato, abbia disposto la sospensione del procedimento con la messa alla prova (Sez. U, n. 33216 del 31/03/2016, Rigacci, Rv. 267237 – 01; cfr. anche Sez. 3, n. 6046 del 27/09/2016, dep. 2017, Tortorelli, Rv. 268828 - 01).

Le censure proposte in ordine all'asserito travisamento della prova (e, dunque, alla verifica delle ragioni processuali che hanno determinato i rinvii delle udienze disposti) sono, peraltro, inammissibili in questa sede, in quanto il sindacato sull'abnormità è riferito ai profili funzionali e strutturali dell'atto

Firmato Da: FABRIZIO D'ARCANGELO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 6c779fdf5d6bddff - Firmato Da: FEDERICA VALENTINI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 63815cb487736d1
Firmato Da: ANGELO CAPOZZI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 376e077b8343b31f

impugnato e non già al substrato probatorio posto a fondamento delle valutazioni espresse dal giudice nello stesso.

4. Alla stregua di tali rilievi, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

La ricorrente deve, pertanto, essere condannata, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento.

In virtù delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso siano stato presentato senza «versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», deve, altresì, disporsi che la ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 19 ottobre 2026.

Il Consigliere estensore — Il Presidente

Fabrizio D'Arcangelo — Angelo Capozzi

Firmato Da: FABRIZIO D'ARCANGELO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 6c779fdf5d6bddff - Firmato Da: FEDERICA VALENTINI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 63815cb487736d1
Firmato Da: ANGELO CAPOZZI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 376e077b8343b31f